



COMITATO PUBBLICI DIPENDENTI REGIONALI

## Il contratto del 23 maggio 2001 è legittimo

# La Cassazione smentisce l'Avvocatura

Palermo, 21 novembre 2002

**Il parere emesso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, commissionato dall'Assessorato alla Presidenza, viene smentito clamorosamente dalla sentenza n.128 del 22/3/2001 emessa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione.** Tale sentenza dimostra definitivamente la nullità del parere, in quanto emesso in contrasto con la giurisprudenza consolidata e perché confonde, volutamente, le assunzioni con le progressioni verticali giuridicamente, invece, del tutto differenti! Lo stesso parere, che l'amministrazione vorrebbe utilizzare per rimettere in discussione il contratto, è, fra l'altro, deontologicamente inficiato in quanto scritto dallo stesso difensore dell'amministrazione regionale in occasione dell'attacco giudiziario condotto dal Cobas/Codir per ottenere, con procedura d'urgenza, l'applicazione giuridica del contratto. La Legge italiana, così, sgombra irrevocabilmente il campo da ogni ulteriore possibile atto di sciacallaggio politico, burocratico condotto con la complicità dei "sindacati di regime".

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, a sezioni unite, ha vergato la sentenza enunciando che **"la progressione di carriera dei dipendenti interni consente passaggi di qualifica non riconducibili al concetto di assunzione ed è regolata da atti da qualificarsi come atti di gestione espressione della capacità ed esercizio dei poteri del privato datore di lavoro"**. Viene inoltre chiarito, una volta per tutte, che **"è certamente non corretto ricondurre al concetto di assunzione il passaggio dei dipendenti da una qualifica ad un'altra, poiché detto passaggio attiene ad una vicenda modificativa del rapporto, di regola senza novazione del medesimo"**.

Il contratto di ordinamento professionale, siglato in applicazione dell'articolo 5 della legge 10, non è, per legge, un concorso pubblico con posti riservati, bensì una procedura privatistica per fare avanzare di carriera i dipendenti dopo 20 anni di totale mancanza di politica del personale, di discriminazioni nei confronti degli stessi e di sfruttamento generalizzato in mansioni superiori. Tale processo è un atto di gestione del rapporto già in corso tra lavoratore ed amministrazione, **non quindi una nuova assunzione, come sostiene l'Avvocatura, ma una semplice riclassificazione in termini orizzontali e verticali.** La Corte Costituzionale, infatti, non ha sollevato alcun giudizio di illegittimità sull'articolo 35 e 52 del d.lgs. 165/2001 che prevede e consente il sistema della progressione orizzontale e verticale del personale, mentre, invece, con la sentenza 194 del 2002, ha giudicato illegittime esclusivamente le promozioni a dirigente, in quanto appartenenti ad un ruolo diverso e quindi configurabili come "nuove assunzioni".

**Crolla, così, il tentativo del governo di scippare le progressioni nel segno di un finto rigore finalizzato a "coprire" eventuali profili di illegittimità relativi all'inquadramento automatico dei dirigenti e dei dirigenti generali. NON CI SONO PIU' SCUSE.**

[www.codir.it](http://www.codir.it)  
[www.inkazzati.org](http://www.inkazzati.org)